

Un moderno “Habeas Corpus”? *

di Augusto Barbera
(27 giugno 2013)

I valori della persona nella Costituzione

Attorno ai valori della persona si sono costruite le Costituzioni di questo secondo dopoguerra, prime fra tutte la Costituzione italiana del 1948 e quella tedesca del 1949. Se il fondamento delle costituzioni liberali era da rinvenirsi nel binomio “proprietà-libertà” del “cittadino”, nello “stato costituzionale” del secondo dopoguerra esso viene sempre più rinvenuto nel binomio “dignità-libertà” della “persona”.

In questo binomio trovano fondamento, accanto ai diritti civili e politici, anche i diritti sociali. La Repubblica italiana fin dall’art. 1 della Costituzione è “fondata sul lavoro” non per (o meglio non più per) evocare suggestioni classiste ma perché è il lavoro che assicura la piena dignità alla persona, chiamata a proseguire la creazione del mondo e non a soffrire una maledizione biblica. Essa, inoltre, “riconosce” nell’art. 2 i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo e sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (ma vedendo in queste ultime tuttavia non solo il mezzo attraverso cui la persona acquista una dimensione responsabile ma nello stesso tempo un possibile mezzo di oppressione della persona stessa di fronte a cui predisporre le necessarie tutele). Per rendere effettivi tali diritti la Repubblica è altresì impegnata a garantire la “pari dignità sociale” e a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono “il pieno sviluppo della persona umana”, in particolare attraverso il riconoscimento di quei diritti sociali che rappresentano una nuova frontiera del costituzionalismo del Novecento (da ultimo, con riferimento espresso a questo obiettivo, la Sentenza n.80 del 2010 della Corte costituzionale, a proposito del diritto alla istruzione dei disabili). I diritti fondamentali si fondano sulla dignità umana e non è corretto sostenere l’inverso: fare discendere la dignità umana dal riconoscimento di diritti inviolabili. Sotto questo profilo la dignità come diritto della persona non può essere sottoposta a ponderazioni o bilanciamenti con altri diritti.

Non è privo di significato che a questa architettura abbiano contribuito, nella stessa scrittura delle norme, personalità così diverse, cattolici, liberali e marxisti, uniti nella formulazione delle disposizioni normative, anche se distinti - come tenevano a sottolineare - per le retrostanti “motivazioni spirituali”. Significativo in particolare l’ordine del giorno Dossetti presentato il 9 settembre 1946 nella prima sottocommissione sul primato della “persona umana” e sulla necessaria socialità della stessa.

Accenti ancora più marcati nella costituzione tedesca nella quale dichiarato è l’intento di prendere le distanze dal formalismo positivista (Becchi 2010, 2-3). Costruita da un’ Assemblea (come recita il Preambolo), “consapevole della propria responsabilità davanti a Dio e agli uomini”, ruota attorno alla “*Menschenwürde*” e alla “*freie Entfaltung der Persönlichkeit*”, alla dignità e allo sviluppo della “persona”, riconosciuta come cardine dell’ordinamento giuridico, sottolineando così il ripudio delle aberranti teorie che avevano distinto i “*Menschen*” dagli “*Untermenschen*”. In questa chiave va letto il mutamento di opinione di quanti dovettero assistere da vicino alle tragedie dell’Olocausto, fra questi, in primo piano, Gustav Radbruch, già ministro socialdemocratico in uno dei governi di

* Destinato agli Scritti in onore di Carlo Amirante. Ho scelto queste pagine per rendere omaggio a Carlo Amirante perché, in un periodo in cui si temevano “suggestioni giusnaturalistiche”, ed altri erano gli indirizzi metodologici dominanti, dobbiamo a lui un coraggioso e lucido studio sulla “dignità dell’uomo” nella costituzione tedesca (Jovene 1966 e Giuffré 1971) e devo anche a lui, negli anni che ci videro borsisti ad Heidelberg, appassionanti dialoghi su questi temi.

Una parte di questo scritto è tratto da un più ampio lavoro (*La laicità come metodo*, in *Il Cortile dei Gentili* a cura di Laurent Mazas, Donzelli, Roma 2011)

Weimar, che negli scritti successivi al conflitto mondiale rivede le opinioni formulate nella Heidelberg socialdemocratica degli anni trenta e riscopre il tema dei diritti naturali (Radbruch 1962). Posizioni, queste, che avrebbero influenzato, in più occasioni, la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale di Karlsruhe.

Le costituzioni italiana e tedesca hanno poi rappresentato, come è noto, un modello per le principali costituzioni del secondo dopoguerra: negli anni ottanta, dopo la caduta dei regimi fascisti (Spagna, Portogallo, Grecia) e, negli anni novanta, dopo il crollo di quei regimi comunisti che nell'Europa dell'Est avevano preteso di annullare i diritti della persona sia di fronte allo Stato e sia di fronte al Partito unico. Nella stessa direzione si sono mosse - come sappiamo - le sempre più numerose dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo, fin dalla Dichiarazione dei diritti del 1948 e dai due successivi Patti sui diritti civili e sociali del 1966, che del costituzionalismo liberaldemocratico rappresentano una importante proiezione esterna agli Stati nazionali (Barbera 2005, 37 ss.; Di Ciommo, 19 ss.; Häberle 2001).

In questi schemi, costruiti attorno ai valori della persona, sono tuttavia presenti corrispondenti punti di debolezza e di forza nello stesso tempo; così riassumibili: a) mentre i classici diritti di libertà si basano su puntuali fattispecie (manifestare un pensiero, riunirsi, associarsi ecc.), i nuovi diritti della persona privilegiano la tecnica dei "principi" rispetto a quella delle "regole analitiche"; b) i valori della persona sono assunti secondo uno "schema aperto"; come ebbe infatti a sottolineare Emmanuel Mounier (1955, 85 ss.) il personalismo non può mai porsi come un sistema compiuto in quanto la persona, che ne rappresenta l'oggetto principale, va sempre oltre ogni possibile sistemazione definitiva; c) l'interpretazione delle norme che abbiano come punto di riferimento i valori della persona deve necessariamente rispondere alle esigenze del "caso" sottoposto a giudizio, secondo principi di "ragionevolezza" e "proporzionalità", così tracciando un circolo ermeneutico che muove dal caso stesso al diritto e non, come di solito, in modo deduttivo, dal diritto al caso da decidere.

Il diritto all'autodeterminazione

Le Costituzioni del Novecento, come è noto, tendono a tutelare specifiche situazioni di libertà (anche se non tutte traducibili in efficaci pretese giuridiche). Non tutelano, invece, una generica «libertà individuale», come si riteneva facessero invece le costituzioni dell'Ottocento, più attente alla organizzazione dei pubblici poteri che a definire in modo puntuale i contorni delle libertà costituzionali. Tale compito era lasciato al legislatore (1) L'ordinamento riconosce tuttora - è vero - una «sfera generale di libertà» che consente al cittadino di fare ciò che la legge non vieti puntualmente ma essa altro non è che un aspetto del più generale principio di legalità alla base dello stato di diritto.

Tuttavia vi sono studiosi che, prendendo spunto dall'art. 13 Cost., letto insieme ad altre disposizioni della Costituzione sui diritti, fra cui per esempio il diritto a rifiutare le cure (art. 32 Cost.), ritengono si debba riconoscere un più generale "diritto all'autodeterminazione della persona"(2). Ed è su questo punto che desidero richiamare l'attenzione.

1 In violazione di tale generico diritto di libertà si riteneva, per esempio, l'obbligo di voto o l'obbligo di testimoniare (Brunialti 1890, CLX e CLXVIII, nonché Raccioppi Brunelli 1909,96)

2 Parte della letteratura costituzionalistica, in modo sempre più diffuso, tende a collocarsi su queste posizioni: v. ad esempio, Veronesi 2010, 137 ss.; Rimoli 2006, 545 ss. sulla scia di Modugno, 20 ss., che trae dall'art.13 la tutela di un generale diritto alla "libertà morale", e di più antiche posizioni di G.Vassalli 368 ss.; v. anche Zatti 2010, 122ss.ed altra dottrina ivi richiamata nonché alcuni scritti contenuti in Romboli 2007 e in Canestrari, Ferraro, Mazzoni, Rodotà 2011 riferiti ad atti di disposizione del proprio corpo.) . Critico nei confronti di queste posizioni Mangiameli, *Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?*, in www.forumcostituzionale.it . Sulla insussistenza di un generico "diritto alla libertà morale v. Pace 1992,172 ss. . Ma si parla anche di *habeas data* o di *habeas mentem* : Baldassarre, 372 ss.

Già nel corso degli anni ottanta il concetto di “autodeterminazione”, più legato a schemi propri dei diritti di libertà, era stato correttamente utilizzato dalla dottrina nel tentativo di superare la concezione proprietaria e mercatista, legata al tradizionale concetto di “autonomia privata”, riflessa nell’art.5 del Codice civile, relativo agli atti di disposizione del proprio corpo (Romboli 1988 , 225 ss.) . Ma la dottrina successiva è andata oltre questa importante acquisizione, fino ad individuare nella Costituzione italiana, e nelle più recenti carte internazionali e sovranazionali, un generale “*diritto all’auto-determinazione*”, espressione di una “*sovranità su di sé e sul proprio corpo*”. Diritto progressivamente declinato in varie direzioni, dalla più innocente “auto-determinazione informativa”, alla più impegnativa “auto-determinazione biologica”, dalla più pacifica “auto-determinazione terapeutica” al più drammatico “diritto a togliersi la vita”. Un “diritto alla libera disposizione del proprio corpo” che si tradurrebbe – è stato detto ³- in un “*moderno Habeas corpus*”.

Premesse siffatte si legano, lo vedremo più avanti, a talune concezioni radicali delle libertà individuali. E sono non prive di importanti riflessi pratici: sono presenti, ad esempio, in quanti ritengono inopportuni interventi del Parlamento volti ad elaborare una legislazione sul fine vita, salvo che essi non si limitino a riconoscere che la materia sarebbe già coperta da un diritto costituzionale, il “diritto a darsi la morte” appunto (così Rodotà 2009), limitando quindi la funzione della legge (ritenuta utile ma non necessaria) alla sola regolamentazione di dettaglio. Le strade individuate per raggiungere questo risultato sono due: o declinando il “diritto alla vita” anche come “diritto a non vivere”, o riconoscendo il diritto a disporre del proprio corpo . La conseguenza che ne viene tratta è la stessa: un agghiacciante diritto a morire che, tra l’altro, renderebbe incostituzionale, e quindi sindacabile dalla Corte costituzionale, l’art. 580 del codice penale laddove prevede come reato l’ “aiuto al suicidio”, mentre verrebbe ovviamente salvato solo il più grave reato di “istigazione al suicidio” previsto dal medesimo Codice: così infatti in scritti di non pochi penalisti o costituzionalisti (Gemma, Stortoni, Seminara, Giunta ed altri). E’ un antico dibattito da Cesare Beccaria e da David Hume in poi: si va dal suicidio come esercizio di una “libertà di fatto” (Romboli, 2007, 247 ss.) all’esercizio di un vero e proprio diritto costituzionale (riferimenti in Faenza 2010, 1809 ss.).

Questo moderno “Habeas corpus” trova spazio nella Costituzione repubblicana? Poco convincente il richiamo all’art.13 della Costituzione che riguarda in modo specifico le restrizioni fisiche poste in essere dalle autorità inquirenti (e non come pure talvolta prospettato la “libertà morale”), vale a dire il vecchio Habeas Corpus (Barbera 1967). Più corretto il riferimento rappresentato dall’art.32 della Costituzione che , richiedendo il consenso della persona per le terapie, e quindi riconoscendo il “diritto a rifiutare le cure” , implicitamente riconosce un diritto del paziente a che la malattia faccia il suo corso, anche scontando un esito letale della stessa (Canestrari 2007, 23; 2011, 1901 ss.) .

Si tratta di una normativa assai importante e che attende ancora una lettura meno asfittica, evitando tuttavia una impropria estensione. Un diritto a “rifiutare le cure “, non significa riconoscere un “diritto a morire”. Comporta un “lasciarsi morire e un lasciare

³ Le espressioni citate sono di Stefano Rodotà che sul tema svolge da tempo una intensa, e assai coerente, attività pubblicistica e che ha contribuito alla redazione della Carta europea dei diritti (in varie sedi, per esempio Rodotà 2009 73 ss. ma da ultimo Rodotà 2010, 269 ss. dove peraltro, accanto a un più corretto riferimento all’art.32 Cost, si enfatizza una espressione usata dalla Corte costituzionale nella Sentenza 438/2008).

La medesima impostazione è presente nell’appello firmato da un notevole numero di giuristi “*No alla cancellazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione*” che nel lodevole e condivisibile intento di opporsi al testo in discussione alla Camera sul testamento biologico afferma principi che possono portare alle meno accettabili conseguenze indicate nel testo.

morire” ma non significa un comportamento attivo per “fare morire” (4) . Mettendo in relazione stretta valori come la libertà e la dignità della persona, si giustifica pienamente un diritto a lasciarsi morire rifiutando determinati trattamenti sanitari ma – io credo - è assai problematico giustificare in base agli stessi valori il ricorso a forme di “eutanasia attiva”. Che non esista un diritto a disporre della propria vita, come riflesso di un diritto a disporre del proprio corpo, è alla base della decisione della Corte di Strasburgo nel caso *Pretty v. Regno Unito* dell’aprile 2002 (v. invece Rodotà 2006, 255) che ha negato il *right to die* invocato nel ricorso della Signora sulla base dell’art.2 della Convenzione europea dei diritti (che prevede il diritto alla vita ma non nel suo versante negativo del diritto a togliersi la vita).

Sono temi non facili cui non è possibile dare una risposta sulla base di fragili schemi giuridico-formali. Siamo in campi in cui è chiamato ad operare il più possibile il “bilanciamento di interessi e valori” (Morrone 2001, Bin 1992). Voglio ricordare in proposito come il tema del dominio sul proprio corpo – in un campo non meno drammatico – sia da tempo dibattuto da taluni movimenti femministi che tendono a leggere la soluzione trovata nella legge 194/1978, come il riconoscimento di un “nuovo diritto”, un diritto di libertà della madre (Mori 2008 ma criticamente Mancina, passim), un diritto di disporre di ciò che è ancora parte del proprio corpo . Diverse invece la lettura della giurisprudenza della Corte (Sent.27/1975) e l’intenzione del legislatore che hanno riconosciuto alla madre che si sottopone all’interruzione della gravidanza non l’esercizio di un diritto di libertà ma un *agere licere*, frutto di un bilanciamento fra il diritto alla salute della stessa e il diritto alla vita del nascituro.

Questa soluzione rifiuta sia una posizione meramente proibizionista, che criminalizzi il ricorso all’interruzione volontaria, sia, appunto, una posizione che faccia della stessa l’esercizio di un diritto di libertà, una forma di libera disposizione del proprio corpo (con questo intento estensivo fu indetto anche un referendum, insieme a quello per abrogare la legge 194/1978 sull’aborto: entrambi respinti nel 1981). La giurisprudenza costituzionale e il legislatore hanno così definito un equilibrio che finora ha retto, e che ad oggi non è stato rimesso in seria discussione .

Ma torno al tema di fondo che riguarda la presenza o meno di un più generale , e generico, “diritto a disporre del proprio corpo”. Non sono pochi i dubbi. Se dovesse essere riconosciuto un diritto costituzionale a liberamente disporre del proprio corpo sarebbero giustificate le letture più radicali: che esso ricomprende non solo il più circoscritto diritto a darsi la morte, ma anche il diritto a mutilarsi, a drogarsi, a prostituirsi , a disporre in vario modo del proprio corpo . Se le (innumerevoli) facoltà che discenderebbero da tale diritto avessero un fondamento costituzionale non sarebbe possibile incidere sulle stesse senza incidere su quel diritto generale di libertà (5). Alla legge verrebbe opposto un diritto

4 So bene tuttavia che tale distinzione si basa su una differenza tra “omissione” (rifiuto delle cure) e “comportamento attivo” (attività volta all’ eutanasia) che non sempre è facile delineare nel caso concreto (da ultimo un caso sottoposto ai giudici tedeschi: *Bundesgerichtshof* , 25 giugno 2010) ma ciò non può escludere che vada posta la questione di principio, almeno per quanti cooperano attivamente a favorire la volontà di togliersi la vita (letteratura sul punto in Tripodina,122).

5 Mi riferisco alla fonte legislativa poiché ritengo corretti i dubbi di chi contesta quei limiti che non trovino un fondamento nella legge stessa (per esempio per le pratiche estreme di piercing e tatuaggio - Piccinini 601 ss. - regolamentate in alcune ordinanze di Sindaci). In questo caso, infatti, sarebbe violato - lo dicevo prima - non il diritto alla disponibilità del proprio corpo ma il principio di legalità.

costituzionale di libertà ⁽⁶⁾. Dall'antico e assoluto *dominium rei* ad un più moderno *dominium sui*, sempre in nome del "dogma della volontà"(Baldassarre, 1997,229).

I terreni in cui ciò è avvenuto sono già tanti. Proviamo a vederne qualcuno.

Esiste un diritto ad automutilarsi ? Esiste un diritto a sterilizzarsi? La legge 194/78 ha portato ad una *abolitio criminis* , ad una abrogazione del reato di sterilizzazione volontaria, già previsto dall'art. 552 del Codice penale, ma siamo di fronte ad una scelta discrezionale del legislatore o al riconoscimento di un diritto costituzionale (Gemma 1977; Seminara 212 ss.; Romboli 1988, 270 ss.)? Non mancano in letteratura risposte in senso positivo: purchè non si traduca in un atto negoziale esisterebbe un diritto ad automutilarsi (Veronesi 2010 , 150ss). Come sappiamo, i movimenti liberali e i movimenti femministi dell'Occidente sono all'avanguardia nel combattere il fenomeno tribale delle mutilazioni genitali femminili. Ma se si parte da una concezione che valorizza la piena e libera disponibilità del proprio corpo, e se si aggiunge la considerazione che queste pratiche non toccano libertà altrui, come è possibile negare a donne adulte il diritto a ricorrere alla pratica della mutilazione genitale (Venuti, 202 ss.)? A questa pretesa libertà si riferiscono taluni critici della legge n. 7 del 2006, che prevede le stesse come reato; normativa contestata, del resto, anche da chi ritiene che il diritto penale deve rispettare le specificità etniche (Fornasari 2008,195).

Considerazioni analoghe potrebbero essere svolte per la prostituzione. Essa va solo tollerata o, invece, va considerata esercizio di un diritto di libertà, della "libertà sessuale" in particolare ? La risposta di una parte della letteratura (Marino 2007, 227 ss.) è in questo secondo senso, fino a mettere in dubbio la legittimità costituzionale delle norme che puniscono il "favoreggiamento della prostituzione " (salvando ovviamente solo le fattispecie volte allo sfruttamento della stessa) o fino a considerare di dubbia costituzionalità ogni provvedimento che tocchi, per chi si dedica a tale antico mestiere, "il diritto di dislocare liberamente il proprio corpo" in ogni parte della città (Piazza 2008, 4038). Ma è proprio necessario - si potrebbe obiettare - rifarsi ad un diritto costituzionalmente tutelato alla disponibilità del proprio corpo per riconoscere - come è giusto - anche a chi si prostituisce taluni diritti civili comuni ad ogni persona (Marella 889 ss.)?

Considerazioni analoghe potrebbero svolgersi anche per la assunzione di stupefacenti. Dopo il referendum dell'aprile 1993, che ha portato alla abrogazione della legge Iervolino-Vassalli, drogarsi non è più un reato. Per alcuni tale "svolta antiproibizionista" è stata la ricerca di un modo migliore per combattere la diffusione delle droghe, per altri è invece il riconoscimento di un diritto di libertà ("*a right to do wrong*", si dice in altri Paesi) . La differenza fra le due posizioni, emersa anche nel dibattito che accompagnò la consultazione referendaria, non è di poco conto. Se si dovesse trattare di diritti di libertà non solo questi comportamenti non potrebbero essere puniti (e può esserlo saggio non farlo), ma soprattutto non potrebbero essere ostacolati . Si possono anche rifiutare le sanzioni amministrative nei confronti di chi assume sostanze stupefacenti, per esempio quelle previste dall' art. 75 del d.p.r. 309/390 introdotto con la legge 49/2006 (la c.d. legge Fini-Giovanardi), ma non si può accettare – io credo – la tesi di chi ritiene che le sanzioni amministrative ivi previste siano incostituzionali perché incidono su diritti di libertà dei cittadini. Drogarsi non significa esercitare una libertà (così invece Ainis 2004,143 ss.); significa privarsi di una libertà ed anzi offendere la propria dignità.

6 In base alla legge 164/182 è riconosciuto un *diritto a mutare i caratteri del proprio sesso* ma sulla base di una autorizzazione del giudice (Palmeri 729 ss.); fino a che punto - bisognerebbe chiedersi – l'obbligo di tale intervento autorizzatorio è compatibile con il riconoscimento di un diritto costituzionale?

Ma si potrebbero citare altre situazioni. Gli esempi potrebbero continuare numerosi. Mi limito a ricordare una singolare vicenda che ha appassionato la Francia qualche anno fa, fino a interessare il Comitato delle Nazioni unite per i diritti umani (decisione del 26 giugno, ricorso 854/1999) : mi riferisco allo spettacolo del “*lancer de nain*”, cui vengono sottoposti in taluni circhi le persone di bassa statura. Spetta alla persona interessata, che ha la disponibilità del proprio corpo, decidere se sottoporsi allo stesso ovvero si tratta di una pratica che, come deciso dal *Conseil d’Etat*, è da proibire perché ferisce la “dignità della persona”, e quindi l’*ordre public*” (cfr. www.justeurope.unblog.fr)?

Una concezione radicale delle libertà

Nelle posizioni classiche del liberalismo individualista le libertà sono viste essenzialmente come “non intromissione” della legge nell’autonomia individuale: così da John Locke a Geremia Bentham, da Stuart Mill a Thomas Hill Green, da Isaiah Berlin a Friedrich von Hayek ed ovviamente a Nozick. Gli unici limiti ammessi all’autonomia dell’individuo dovrebbero essere ispirati al principio per cui la mia libertà finisce laddove comincia quella degli altri. Da qui una concezione delle libertà volta a riconoscere la piena legittimità di tutti quei comportamenti che non toccano direttamente la “libertà del vicino”. Qualora non vengano intaccate le libertà di altri soggetti la politica e il diritto dovrebbero arretrare rispetto alle scelte dell’individuo⁽⁷⁾, cui spetterebbe ogni valutazione sul contenuto etico della propria azione (Zanetti 1998).

Ed in effetti talune scelte, soprattutto se confinate nella sfera del privato, possono (anzi è assai opportuno che lo siano) essere lasciate alla libera disponibilità dei soggetti interessati ma fino a che punto esse rappresentano l’esercizio di un diritto soggettivo di libertà costituzionalmente tutelato? come distinguere la mera liceità di un comportamento, affidato al principio di legalità (lecito fino a quando non diversamente disposto dalla legge), dalla sua assunzione nel novero dei diritti di libertà costituzionalmente tutelati?

L’esperienza delle Costituzioni del secondo dopoguerra, cui prima mi riferivo, e lo sviluppo conseguente della teoria costituzionale non consentono, a mio avviso, letture così radicali delle libertà. In una costituzione improntata a principi e valori le libertà non possono essere costruite solo sulla base di modelli giuridici auto-referenti. Una libertà costituzionale non può né tradursi nella tautologica “libertà di volere liberamente”, né essere circoscritta alla mera dimensione procedurale (previsione di riserve di legge o fissazione di garanzie giurisdizionali), prescindendo dai contenuti.

Nel momento in cui le costituzioni ambiscono a costituire anche una tavola di valori che informa l’intero ordinamento (dignità delle persone, valore della pace, libero sviluppo della persona e così via) è ancora possibile alle stesse restare neutrali o agnostiche rispetto alle varie concezioni del bene presenti nella società (E. Galeotti 1994)? E’ un caso che una delle poche costituzioni che tutela un diritto generale di azione - la Costituzione tedesca con la già citata *freie Entfaltung seiner Persönlichkeit* - lo circonda di intensi limiti, ivi compresi quelli derivanti dal *Sittengesetz*, dalla “legge morale” (Pedrini 2006, 161)?

Capisco il timore di derive “proibizioniste” o di “sapore paternalistico” (Ferrajoli 2008, 288ss; Zeno Zencovich 2010, 880) ma siamo di fronte a impostazioni che potevano considerarsi coerenti con i principi delle costituzioni dell’Ottocento che esaurivano la loro funzione nel porre limiti al potere pubblico (o privato). Ma fino a che punto il costituzionalismo moderno recepisce le vecchie dimensioni delle libertà classiche? Si

⁷ Ma vi è anche chi, nell’ambito del medesimo pensiero liberale, ritiene che compito dello Stato non sia solo quello di assicurare il libero dispiegarsi delle inclinazioni individuali (von Hayek 1986, 542 ss.) ma soprattutto quello di assicurare - mi riferisco a Rawls - che siano garantite pari opportunità secondo principi di giustizia (Rawls 1971). Del tutto opposte le posizioni “*communitarians*” che esaltando il ruolo delle comunità di appartenenza finiscono per svalutare l’autonomia e la responsabilità individuali.

aggiunga che un punto di forza del costituzionalismo del Novecento è imperniato sull'idea che l'ordinamento non deve limitarsi a garantire i diritti costituzionali ma deve adoperarsi per il loro sviluppo. Non basta tutelare, ad esempio, la libertà di pensiero o la libertà di associazione ma occorre favorire - o quanto meno non ostacolare - quegli strumenti che meglio possano tutelarle in positivo.

Potrebbe essere così anche per questo tipo di pretesi diritti? La Repubblica dovrebbe non solo non interferire ma addirittura avrebbe il compito - ne accennavo prima - di aiutare l'esercizio di tali libertà, ivi compresi, appunto, o togliersi la vita, o drogarsi o prostituirsi, o sterilizzarsi, o mutilarsi?

Siamo in campi in cui non aiutano le antiche categorie, costruite solo sulla "libertà da" (le libertà dallo Stato o dal potere o comunque da costrizioni esterne: G.Jellinek,64) mentre appare più in linea con le moderne tendenze costituzionali una concezione dell'individuo visto come persona cui spetta - richiamando Lon Fuller - una "libertà per" ("right to", Fuller, 1955). La persona - lo accennavo prima - non è il frutto di una sommatoria di diritti ma, capovolgendo il punto di vista, è una entità irriducibile cui vanno riconosciuti diritti fondamentali. Stretto è quindi il collegamento fra "dignità della persona" e "libertà" della stessa; collegamento che si può spingere fino al punto di delimitare i confini di una libertà sulla base del rispetto o meno della dignità personale (Barbera 1967, 106 ss.). La dignità della persona è insieme - è stato detto in modo incisivo - "fondamento" e "limite" delle libertà costituzionali (è "con-fine": Ruggeri-Spadaro, 347, 368; ma anche Di Ciommo 2010). Libertà non è solo "liberazione" da impedimenti - un liberarsi dal potere pubblico o privato - ma libera "comunicazione" di sé. La rimozione degli impedimenti è in questa prospettiva un mezzo, non un fine. Non è "la libera volontà" di un individuo ripiegato su se stesso; non è diritto "di ciascuno per sé" quanto, piuttosto, energia che si espande⁽⁸⁾.

E' ben vero che l'art. 2 della Costituzione racchiude una "fattispecie aperta" - che io stesso ho contribuito a valorizzare (Barbera 1974) - ma è anche vero che esso collega i diritti inviolabili ai valori della persona e al principio di solidarietà; un riferimento, certo, elastico ma in grado di evitare un ancor più generico riferimento a qualsivoglia libera determinazione dell'individuo. Come sottintende la nostra costituzione, e come espressamente affermato in altri testi costituzionali (e in molte dichiarazioni internazionali), i diritti di libertà sono riconosciuti in funzione della tutela e dello sviluppo dei valori della persona, in primo luogo della "dignità della persona"(Amirante 1971). E tali valori fanno riferimento non all'individuo isolato, "chiuso nella volubilità delle sensazionisenza passato ed avvenire, senza legami" ma ad una "persona", titolare di diritti e di doveri e inserito in relazioni sociali, e perciò responsabile (Mounier 1955,57-58). "La persona si oppone all'individuo in quanto ella è dominio, scelta, formazione, conquista di sé"(Mounier, 1955 88).

So bene che il riferimento alla dignità della persona, il cui contenuto è non cristallizzabile, rischia l'astrazione (di essere abs-tracta da un contesto) e può essere suscettibile di diverse, e anche contrastanti, interpretazioni - per esempio spingendo sia a vietare il burqa, perché offende la dignità della donna sia a consentirlo per rispetto delle convinzioni di chi intende indossarlo - ma questo non consente di escludere la stessa dal novero dei concetti giuridici, come invece in talune ricostruzioni di dottrina (Luciani, 1060

⁸ La persona ha il diritto di scegliere non ciò che più gli aggrada ma ciò che ritiene più giusto per sé e per gli altri: così sottolineava Immanuel Kant per il quale la essenza della "libertà consiste nel fare ciò che le regole rispondenti a ragione ti impongono di fare" (e a Kant si deve la costruzione della "persona" come categoria non solo etica ma giuridica: Cattaneo, *passim*). Se si vantano *diritti* da una comunità la stessa può richiedere quei *doveri* di solidarietà che servono allo sviluppo della personalità di altri componenti la comunità stessa.

ss.), che così sottovalutano le numerose fonti del diritto che ad essa si riferiscono, a partire dall'art.1 della Carta europea dei diritti (Annecca, 419 ss.; Schachter 1983, 850 ss.).

Ed è anche vero che con il riferimento ai valori della persona si corre il rischio di indebolire la certezza del diritto ma non si vede perché possa essere assunto fra le categorie giuridico-domatiche un concetto generico di "libertà dell'individuo" (valutato alla luce di un non meno vago principio "di espansione delle libertà": Rimoli 543) e non si possa tentarlo di arricchirlo con riferimento ai valori della persona, evitando così, peraltro, il rischio di scambiare per diritti fondamentali tutti i più o meno comprensibili desideri o bisogni e di basarsi su una idea di libertà in cui la coscienza soggettiva diviene l'unica misura dell'istanza etica. Una concezione della libera autodeterminazione che non conosce altre ragioni al di fuori di se stessa esaspera la dimensione soggettivistica e giunge, persino, come abbiamo visto, a giustificare la libertà di drogarsi o il diritto di disporre del proprio corpo o di mutilarsi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

Una domanda di Dworkin

Stiamo trattando temi e domande che si collocano ai confini dello "stato etico"? Mi limito a riprendere una domanda di Dworkin (1982, 319), che pure è uno dei padri del neo-costituzionalismo ma che di Lon Fuller è stato allievo: quanti in nome dell'autonomia individuale, sono pronti a sostenere che è proprio di uno Stato etico imporre l'uso del casco o della cintura di sicurezza? L'esempio per Dworkin era formulato per assurdo ma la realtà ha superato la fantasia e di queste limitazioni si è dovuta occupare in due occasioni la Corte costituzionale italiana.

Più di recente (ord.49/2009) allorché un Giudice ebbe a ritenere che l'obbligo delle cinture di sicurezza previsto dall'art.172 del Codice della strada contrasterebbe, oltre che con alcuni immancabili articoli della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e della Dichiarazione Universale, anche con l'art. 13 della Costituzione, "*non costituendo misura di prevenzione atta a evitare danni a terzi, ma paternalistica previsione dell'ordinamento nei confronti del singolo, considerato in posizione di inferiorità etica e psicologica, retaggio di ordinamenti assolutistici e illiberali*" e quindi con l'art.2 .Cost., "*giacché i diritti inviolabili dell'uomo e lo sviluppo della sua personalità risultano gravemente compressi*" (sic!). Del resto anche in dottrina vi era stato chi si preoccupava per la "paventata illegittimità" dell'obbligo in questione in quanto espressione di una cultura paternalista (Anzani 407).

Qualche anno fa (Sentenza 180/1994) era stato ritenuto da un Giudice remittente che le norme del Codice della strada che prevedono l'obbligo del casco per i motociclisti sarebbero lesive dell'art. 32 della Costituzione, "*perché ... mentre è giustificabile la*

9 Non si può confondere, secondo Giuliano Amato, "*la libertà con il tornaconto egoistico...di chi considera libertà qualunque facoltà appaia a taluno conveniente*" (Amato 1990,47-48). Sottolinea ancora Amato (1990,56) che l'ordinamento, anche laddove riconosce ampi margini di autonomia all'individuo, deve alimentare modalità di esercizio della stessa che favoriscano la necessaria ponderazione nelle scelte da compiere (come previsto, ad esempio, dalla legge 194 per la decisione della donna di interrompere la gravidanza).

Come ancora affermato da Ruggeri e Spadaro "*nel concetto di dignità della persona confluisce sia il "diritto alla libertà" che il "dovere di essere libero"*" (Ruggeri, Spadaro 1991,368).

10 Mettendo in relazione libertà e dignità della persona - mi limito ad un esempio - si possono giustificare, alla luce dei principi costituzionali, le manipolazioni geniche "*germinali*" effettuate a scopi terapeutici, per eliminare la trasmissione di difetti genetici ma non sarebbero in armonia con i principi di libertà e di dignità della persona le manipolazioni effettuate a fini "*eugenetici*", alla ricerca di "qualità superiori" della propria discendenza.

Parimenti - è appena il caso di dirlo - contrasterebbero con i citati principi costituzionali - e non sarebbero tutelati dalla libertà della ricerca scientifica di cui all'art.33 Cost. - le forme di "*clonazione ibrida*" (meno dubbi potrebbe sollevare invece il "*trasferimento di nucleo*" da una cellula umana a un ovocita).

sottoposizione a obblighi coercitivi per ragioni sanitarie quando vi sia pericolo per il diritto alla salute di terzi, sembra illegittima la coercizione dettata da un mero interesse della collettività alla tutela della salute del singolo”.

Non a caso Dworkin è ironico con quei costituzionalisti o filosofi del diritto che mettono sullo stesso piano, con sussiego accademico, la libertà di opinione e la libertà di compiere un gesto insignificante, vale a dire i diritti umani per i quali generazioni intere hanno combattuto e i variopinti frammenti di pretesi diritti dell'individuo.

Una concezione “totalizzante “ della Costituzione

Escludo dunque che si possa individuare nella Costituzione un così ampia estensione del diritto a disporre del proprio corpo ma escludo altresì che dalla Costituzione possano sempre trarsi argomenti volti a ritenere illegittime le facoltà che esso implicherebbe.

Vengo a una conclusione che richiederebbe – ne sono consapevole – più ampio svolgimento. Sia nelle posizioni di chi cerca nella Costituzione il riconoscimento di sempre più insaziabili diritti individuali sia nelle posizioni di chi cerca nella Costituzione il divieto di cittadinanza degli stessi prevale una concezione “totalizzante “ del documento costituzionale (Schmitt, 15 ss.; Angiolini , 33 ss.) . Quella concezione totalizzante delle costituzioni che non sempre è in linea con i principi di una “democrazia aperta” e che, alla fine, finisce per dare spazio a minoranze tecnocratiche (i Giudici delle Corti, italiane o europee) rispetto alla maggioranze democratiche (non a caso si è parlato di *juristocracy*: Hirschl 2004). Richiamarsi alla Costituzione repubblicana e alle Carte internazionali è cosa sempre sana e giusta: ma rimane il fatto che le parole delle stesse sulla “persona”, sulla sua libertà e dignità, rischiano di essere lette in modo diverso, e talvolta in modo contrapposto (Barbera 2004). E' quanto spesso avviene allorché si affronta il tema dei “nuovi diritti”⁽¹¹⁾.

Siamo in campi - io credo - in cui il legislatore, sulla base appunto del principio di maggioranza, potrà riconoscere o meno la liceità di determinati comportamenti (Romboli 1991, 578 ss.). Spetterà ad esso, sulla base di valutazioni politiche e/o etiche (e rispettando “proporzionalità” e “ragionevolezza”), punire o meno l'aiuto al suicidio, reprimere o meno atti di disposizione del proprio corpo, consentire o meno la sterilizzazione, porre limiti o meno alla procreazione eterologa, reprimere o meno l'uso di stupefacenti , prevedere o meno la obbligatorietà di taluni trattamenti immunitari, indossare o meno il burqa, consentire (ovviamente nei limiti previsti dalla legge stessa) alle ordinanze dei Sindaci di ostacolare, o meno, la prostituzione nelle strade.

E spetterà al legislatore prevedere, con maggiore o minore ampiezza, le forme di espressione del rifiuto delle cure, anche mediante dichiarazione anticipata di volontà. Sotto questo ultimo profilo è possibile giungere alla conclusione , lo dico in breve , che la Costituzione non prevede né un “diritto a morire “ né , viceversa, sul fronte opposto, un “dovere di vivere” (così invece in una parte della letteratura: riferimenti in D'Aloia, 610 ss.; e in Nicotra 147 ss.).

Sarebbe una forzatura ritenere che tali comportamenti debbano essere necessariamente vietati in forza di principi costituzionali ma è una forzatura non minore

¹¹ Lo dimostra peraltro la ricca giurisprudenza delle Corti nazionali e internazionali, e soprattutto della Corte europea dei diritti : per esempio la Sentenza *Omega-Spielhallen* che ha ritenuto legittimo il divieto di circolazione di apparecchi per giochi automatici richiamando il rispetto della dignità umana: v. Di Ciommo, 201 ss. e 206. E lo dimostra la giurisprudenza del *Bundesverfassungsgericht* che ha potuto utilizzare la *Menschenwürde* , come base per importanti decisioni (per esempio per dichiarare incostituzionale la pena dell'ergastolo): v. Panebianco 2002.

ritenere che essi siano espressione di diritti di libertà costituzionalmente tutelati, tali addirittura da determinare la illegittimità costituzionale di leggi contrastanti.

Dall'art.32 della Costituzione , da questo unico, anche se importante, punto di riferimento si traggono conseguenze che non hanno riscontri nel testo costituzionale e ancor meno nei lavori dell'Assemblea Costituente (12). E proprio per ciò è una forzatura fare dire a detta norma più di quanto il legislatore è oggi in grado di dire, ribaltando addirittura le norme del codice penale e riconoscendo legittime forme di "suicidio assistito".

Né convince il richiamo all'art.2 della Costituzione come fonte inequivocabile (così invece Tripodina, 122). Non par dubbio che tale norma vieti forme di eutanasia attiva ("eugenetica" , "economica" , "pietosa") atteso che il valore della persona non può essere misurato sulla base dell'efficienza fisica della stessa, può invece rimanere il dubbio per le forme di eutanasia passiva, da ricondurre alla volontà stessa del soggetto (e diverse dal lasciarsi morire, richiedendo un intervento attivo di altri soggetti). I dubbi possono essere più o meno fondati ma è anche da considerare che la funzione di apertura ad altri diritti svolta dall'art.2 è da legare strettamente agli orientamenti prevalenti nella comunità (alla costituzione "materiale" secondo la terminologia mortatiana), quali espresse anche dal legislatore (Barbera 1974).

Riferimenti bibliografici

Ainis M., *Le libertà negate*, Rizzoli, Milano 2004

Amato G., *Libertà: involucro del tornaconto o della responsabilità individuale?* in *Politica del diritto* 1990, 47 ss.

Amirante C. *La dignità dell'uomo nella legge fondamentale di Bonn e nella Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano 1971

Angiolini, V. , *Costituente e costituito nell'Italia repubblicana*, Cedam , Padova 1995

Annecca M.T., *Testi genetici e diritti della persona*, in S.Canestrari , G. Ferraro , C. Mazzoni, S. Rodotà, *Il governo del corpo*, Tomo II, Giuffrè, Milano 2011

Anzani G., *Il mancato uso delle cinture di sicurezza nella circolazione stradale: un "comportamento" di disposizione della persona*, in Romboli (a cura di), *Atti di disposizione del proprio corpo*, Pisa, Plus, Pisa University Press, 2007

Baldassarre A., *Privacy e Costituzione. L'esperienza statunitense*, Bulzoni , Roma 1974

Baldassarre A., *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, 1997

Barbera A., *I principi costituzionali della libertà personale*, Giuffrè, Milano 1967

Barbera A., *Commento all'art.2 della Costituzione* , in *Commentario della Costituzione italiana*, a cura di G.Branca, Zanichelli, Bologna 1975

Barbera A., Fusaro C., *Maggioranza (principio di)*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Istituto Treccani, Roma 1995, *ad vocem*;

Barbera A., *Eutanasia: riflessioni etiche, storiche e comparatistiche*, in Canestrari, Cimbalo , Pappalardo, *Eutanasia e diritto. Confronto fra discipline*, Giappichelli, Torino 2003

Barbera A., *Prefazione a Weiler J, Un'Europa cristiana*, Rizzoli, Milano 2003

Barbera A., *I nuovi diritti. Attenzione ai confini*, in *Corte costituzionale e diritti fondamentali*, a cura di L. Califano, Giappichelli, Torino 2004

Barbera A , *Il cammino della laicità* , in *Laicità e diritto*, a cura di S. Canestrari, Bononia University Press, Bologna 2007 e in www.foruncostituzionale.it

Barbera A. (a cura di) , *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, XII ed., Laterza , Roma Bari, 2012

12 ...anzi vi è chi sostiene che ben altro era l'intendimento dei Costituenti nel formulare l'art.32 (Mangiameli, 2009).

- Barile P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Il Mulino, Bologna, 1984
- Becchi P., *La dignità umana nel Grundgesetz e nella Costituzione italiana*, Relazione al Convegno "La dignità dell'uomo: testo e contesto" Modena 14 ottobre 2010 (in www.dottgiur.unimore.it/on-line/Home/NewsedeventiOLD/articolo35002529.html .)
- Bin R., *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano 1992
- Brunialti A. *La libertà nello stato moderno*, Introduzione al volume V della Biblioteca di scienze politiche, Unione tipografica editrice, Torino 1890
- Canestrari S., G.Cimbalo, G.Pappalardo, *Eutanasia e diritto*, Giappichelli, Torino, 2003
- Canestrari S.(a cura di), *Laicità e diritto*, Bononia University Press, 2007
- Canestrari S., *Rifiuto informato e rinuncia consapevole al trattamento sanitario da parte di paziente competente*, in S.Canestrari, G. Ferraro, C. Mazzoni, S. Rodotà, *Il governo del corpo*, Tomo II, Giuffrè, Milano 2011
- Caruso C., *Da Nottingham a la Mancha: l'odissea dei Sindaci nell'arcipelago dei diritti costituzionali*, in *Le Regioni*, 2010, fascicolo 1-2
- Casonato C., *Introduzione al biodiritto. La bioetica nel diritto costituzionale comparato*, Alcione, Trento, 2006
- Cattaneo M.A., *Dignità umana e pena nella filosofia di Kant*, Giuffrè, Milano 1981
- Ceccanti S., *Una libertà comparata*, Il Mulino. Bologna 2001
- Chieffi L., *Trattamenti immunitari e rispetto della persona*, in *Politica del diritto* 1997
- D'Aloia A., *Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della "fine della vita"*, in *Politica del diritto* 1998
- Di Ciommo M., *Dignità umana e stato costituzionale*, Passigli editore, Firenze 2010
- Dickmann R., *Costituzione e contesto costituzionale*, in *Diritto e società* 2010
- Diotalle L., *Una alternativa alla laicità*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010
- Duden B., *Il corpo delle donne come luogo pubblico. Sull'abuso del concetto di vita*, Bollati Boringhieri, Torino 1994
- Dworkin R. *I diritti presi sul serio*, Il Mulino, Bologna 1982
- Dworkin R., *Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale*, Comunità, Milano 1994
- Ferrajoli L., *I fondamenti dei diritti fondamentali*, in *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-Bari 2008
- Finnis J., *Legge naturale e diritti naturali*, Giappichelli, Torino 1996, con introduzione di Francesco Viola
- Fornasari G., *Mutilazioni genitali femminili e multiculturalismo*, in A.Bernardi B.Pastore, A. Pugiotto, *Legalità penale e crisi del diritto*, Giuffrè, Milano 2008
- Fuller L., *Freedom. A Suggested Analysis*, in *Harvard Law Review* 1955, 1305 ss.
- Fuller L. *La moralità del diritto*, Giuffrè, Milano 1986
- Galeotti A.E. *La tolleranza. Una proposta pluralista*, Liguori, Napoli 1994
- Gemma G., *Sterilizzazione e diritti di libertà*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 1977
- Gemma G., *Diritto a rinunciare alla vita e suoi limiti*, in *Studi in onore di Lorenza Carlassare*, Jovene editore, Napoli 2009
- Giunta F., *Diritto di morire e diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale* 1995
- Glendon M.A., *La visione dignitaria dei diritti sotto assalto*, in *Il traffico dei diritti insaziabili*, a cura di L. Antonini, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007
- Habermas J. *Il futuro della natura umana. Sui rischi di una genetica liberale*, Einaudi, Torino 2002

- Habermas J, *Tra scienza e fede*, Laterza, Roma-Bari, 2006
- Häberle P., *Stato costituzionale*, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma 2000, *ad vocem*
- Hart H.L.A., *Contributi all'analisi del diritto*, Giuffrè, Milano 1964
- Hayek (von), *Legge, legislazione e libertà*, Il Saggiatore, Milano 1986
- Hirschl R., *Towards Juristocracy. The origins and consequences of the new constitutionalism*, Harvard University Press, 2004
- Jellinek G., *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* (1895), ora Giuffrè, Milano 2002
- Liotard J.F., *La condizione postmoderna*, Feltrinelli, Milano 1981
- Losurdo D., *Contro-storia del liberalismo*, Laterza, Roma-Bari 2005
- Luciani M., *Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali*, in Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Jovene, Napoli 2009
- Mancina C., *La laicità ai tempi della bioetica. Tra pubblico e privato*, Il Mulino, Bologna 2009
- Mangiameli S., *Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?*, in www.forumcostituzionale.it
- Marino G., *Appunti per uno studio dei profili costituzionali della prostituzione*, in Romboli R. (a cura di), *Atti di disposizione del proprio corpo*, Plus, Pisa University Press, 2007
- Maritain J., *L'uomo e lo Stato* (1951), Marietti, Genova – Milano 2003
- Maritain J., *La persona e il bene comune*, Morcelliana, Brescia 2009 (ed orig. 1947)
- Marella M.R., *Sesso mercato e autonomia privata*, in *Il governo del corpo*, a cura di Canestrari ed altri, I, in *Trattato di biodiritto*, a cura di S. Rodotà e P. Zatti, Giuffrè, Milano 2010
- Modugno F., *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino 1995
- Mori M., *L'etica della qualità della vita e la natura della bioetica*, in *Rivista di filosofia* 2001
- Mori M., *Aborto e morale. Capire un nuovo diritto*, Einaudi Torino, 2008
- Morrone A., *Il custode della ragionevolezza*, Giuffrè, Milano 2001
- Morrone A., *Bilanciamento (Giustizia costituzionale)*, in Enciclopedia del diritto, Annali II, Tomo II, Giuffrè, Milano 2008
- Mounier E., *Rivoluzione personalista e comunitaria*, Edizioni di Comunità, Milano 1955
- Mounier E., *Manifesto al servizio del personalismo comunitario*, Laterza, Bari 1982 (la prima edizione francese è del 1936)
- Nicotra I., *Vita e sistema dei valori nella Costituzione*, Giuffrè, Milano 1997
- Occhiocupo N., *Liberazione e promozione umana nella Costituzione*, Giuffrè, Milano 1984
- Pace A., *Problematica delle libertà costituzionali*, II, Cedam, Padova, 1992
- Palmeri G., *Il cambiamento di sesso*, in S. Canestrari, G. Ferraro, C. Mazzoni, S. Rodotà, *Il governo del corpo*, Tomo II, Giuffrè, Milano 2011
- Panebianco M., *Bundesverfassungsgericht, dignità umana e diritti fondamentali*, in *Diritto e società* 2002
- Pedrini F., *Il libero sviluppo della personalità nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale. Un diritto per tutte le stagioni?*, in *Quaderni costituzionali* 2006
- Piana G., *Bioetica tra scienza e morale*, Utet, Torino 2007
- Piazza M., *Ordinanza antiprostituzione per il buon costume o scostumatamente anti-Costituzione?*, in *Giurisprudenza costituzionale* 2008

- Piccinni M.A., *Il corpo artefatto: le "marchiature artistiche" tra integrità e autodeterminazione*, in S.Canestrari, G. Ferraro, C. Mazzoni, S. Rodotà, *Il governo del corpo*, Tomo II, Giuffrè, Milano 2011
- Raccioppi Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, II, Unione tipografica editrice, Torino 1909
- Radbruch G., *Lo spirito del diritto inglese*, Giuffrè, Milano, 1962
- Rawls J., *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 1971
- Rawls J., *Liberalismo politico*, Einaudi, Torino 1993
- Rimoli F., *Bioetica. Diritti del nascituro, diritti della generazioni future*, in I diritti costituzionali, a cura di R. Nania e P.Ridola, vol.II, Giappichelli, 2006
- Rodotà S., *La vita e le regole*, Feltrinelli, Milano 2009
- Rodotà S., *Perché laico*, Laterza, Roma Bari 2009 (nuova ed. ampliata 2010).
- Rodotà S., *Il diritto di morire*, intervista a cura di E. Martini, in Il Manifesto del 23 settembre 2009
- Rodotà S., *Laicità e governo sulla vita*, ora in www.partitodemocratico.it 2010
- Rodotà S., *Habeas Corpus*, in Trattato di Biodiritto, a cura di Stefano Rodotà e Paolo Zatti, vol.I, *Ambito e fonti del biodiritto*, Giuffrè, Milano 2010
- Romboli R., *sub.art. 5*, in Pizzorusso, Romboli, Breccia De Vita, *Delle persone fisiche*, libro I, artt.1 -10, in Commentario al Codice civile Scialoja -Branca, a cura di F.Galgano, Zanichelli, Bologna Roma 1988
- Romboli R., *La "relatività" dei valori costituzionali per gli atti di disposizione del proprio corpo*, in *Politica del diritto*, 1991
- Romboli R. (a cura di), *Atti di disposizione del proprio corpo*, Plus, Pisa University Press, 2007
- Ruggeri A. Spadaro A., *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale*, in *Politica del diritto* 1991
- Santossuosso A., *Corpo e libertà. Una storia fra diritto e scienza*, Cortina editore, Milano 2001
- Shalev C., *Nascere per contratto*, Giuffrè Milano 1992
- Schachter O., *Human dignity as a normative concept*, in *American Journal of International Law* 1983 ,p.849 ss.
- Schmitt C., *Dottrina della Costituzione* (1928), ora Giuffrè, Milano 1984
- Seminara S., *Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale* 1995
- Seminara S., *La dimensione del corpo nel diritto penale*, in S.Canestrari, G. Ferraro, C. Mazzoni, S. Rodotà, *Il governo del corpo*, Tomo II, Giuffrè, Milano 2011, 1901 ss.
- Semplici S., *Undici tesi di bioetica*, Morcelliana, Brescia 2010
- Silvestri G., *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *Quaderni costituzionali* 1989, p.229 ss.
- Singer P., *Ripensare la vita* (1994), Il Saggiatore, Milano 1996
- Stortoni L., *Riflessioni in tema di eutanasia*, in Canestrari, Cimbalo, Pappalardo, *Eutanasia e diritto*, Giappichelli, Torino 2003.
- Tripodina C., *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, Jovene, Napoli 2004
- Venuti M.C., *Integrità della persona e multietnicità*, in *Diritti fondamentali e multiethnicità*, a cura di A.Galasso, Flaccovio, Palermo 2003
- Vassalli G., *La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali*, in *Scritti giuridici in memoria di P. Calamandrei*, vol.V, Padova 1958
- Veronesi P., *Il corpo e la Costituzione*, Giuffrè, Milano 2007

Veronesi P., *Uno statuto costituzionale del corpo*, in *Il governo del corpo*, a cura di Canestrari ed altri, I, in *Trattato di biodiritto*, a cura di S. Rodotà e P. Zatti, Giuffrè, Milano 2010

Vincenti U., *Diritti e dignità umana*, Laterza, Roma- Bari, 2009

Zagrebelsky G., *La virtù del dubbio*, Laterza, Roma -Bari 2007

Zagrebelsky G., *Contro l'etica della verità*, La Terza, Roma-Bari 2008

Zamagni S., Guarnieri A (a cura di), *Laicità e relativismo nella società postsecolare*, Il Mulino, Bologna,2009

Zanetti G.F., *Amicizia, felicità, diritto. Due argomenti sul perfezionismo giuridico*, Carocci, Roma 1998

Zanetti G.F. (a cura di) ,*Elementi di etica pratica*, Carocci, Roma, 2003

Zatti P., *Principi e forme del governo del corpo*, in *Il governo del corpo*, a cura di Canestrari ed altri, I, in *Trattato di biodiritto*, a cura di S.Rodotà e P. Zatti, Giuffrè, Milano 2010

Zeno Zencovich V., *Approcci diversi a contratto e sessualità*, in *Il governo del corpo*, a cura di Canestrari ed altri, I, in *Trattato di biodiritto*, a cura di S. Rodotà e P. Zatti, Giuffrè, Milano 2010